

 COMUNE DI <b>ULASSAI</b> Prov. Ogliastra	<b>Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale</b>	<b>COPIA</b>
	<b>N. 41</b>	<b>DEL 29/12/2018</b>
<b>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI</b>		

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **10,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Serra Gian Luigi**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Serra Gian Luigi	Si	Moi Michele	No
Orrù Antonello	Si	Pilia Alberto	Si
Boi Maria	Si	Rossi Paoletta	Si
Boi Roberto	Si		
Cannas Isabel	No		
Deiana Franco	No		
Deidda Giuseppe	Si		

Sono presenti **7**, ed assenti **3** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

## **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 18.06.2018 di approvazione del conto al bilancio 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 29.12.2018. di approvazione del DUP;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 29.12.2018 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019/2021, e della nota integrativa;

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario;

**SENTITO** l'intervento introduttivo del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;

## **PREMESSO CHE:**

- con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, pubblicato sul S.O. n.162 della G.U. n.227 del 28 settembre 2000, è stato approvato il nuovo Ordinamento contabile degli Enti Locali, lasciando comunque invariati: i principi, la struttura e le caratteristiche, i componenti documentali degli atti di programmazione, i principali allegati, aggiungendo ad essi la programmazione dei lavori pubblici;
- Ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il termine entro cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo è il 31 dicembre dell'anno precedente e che lo stesso può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia delle finanze, sentita la Conferenza Stato –città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

## **VISTO:**

- Il Decreto 26 novembre 2018 del Ministero dell'Interno con cui si è prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 che l'art. 162. c.5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il bilancio di previsione è redatto, nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;
- che l'art.162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 , come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126,“*gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni*”;
- che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni;
- gli artt. 170 e 172 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 che parlano del DUP e degli allegati al bilancio;
- che l'art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;
- il D.L. 201/06.12.2011 c.d. Decreto Monti "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- il D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 che prevede l'ingresso della nuova contabilità il c.d. "Bilancio Armonizzato" secondo gli schemi di cui all'allegato 9 ;
- la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015;
- Legge di stabilità 2018 n.205 del 27.12.2017;
- Disegno di legge di bilancio (in fase di approvazione);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**DATO ATTO** che l'armonizzazione, in sintesi, prevede:

1. La predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica e una Operativa;
2. L'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
3. la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
4. La tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:
  - Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
  - Evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
  - Rafforzare la programmazione di bilancio;
  - Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
  - Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;
5. L'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;
6. L'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";
7. Le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa
8. La determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;
9. La redazione della Nota Integrativa;

**VISTO** il D.lgs. n. 126 del 10/8/2014, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**RICHIAMATO** l'art.162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, *“gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”*;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017 n. 205 - legge di stabilità 2018;

**TENUTO CONTO** che la nuova disciplina prevede che gli Enti territoriali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710);

**RICHIAMATO** lo schema di Bilancio di previsione e la nota integrativa redatti dall'ufficio del Servizio Finanziario in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, secondo le direttive del Sindaco e dell'organo esecutivo ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29.12.2018;

**PRESO ATTO:**

- che il bilancio previsionale 2019–2021 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2019-2021 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili; - sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

**RILEVATO** che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall'art. 162 - comma sesto – del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate d ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente non possono avere altra forma di finanziamento , salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”*

**ACCERTATO** che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a complessivi € 21.061,64 nel 2019, ad € 23.303,16 nel 2020 e a € 23.477,01 nel 2021;

**DATO ATTO** che il risultato di amministrazione anno 2018 presunto ammonta a € 4.383.563,91 e non è prevista la sua applicazione al bilancio finanziario di previsione 2019/2021 se non per € 2.392,42 relativo a quota dell'avanzo vincolato;

**PRESO ATTO CHE :**

- gli schemi di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo la struttura prevista dall'art. 165 del TUEL che rimanda agli schemi approvati dal D.Lgs. 118/2011 e dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
- Per le spese di investimento si fa riferimento al programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983, come modificato dal decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002, con cui vengono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

**VISTO** il D.L. 55/1983 convertito in Legge n. 131/83 il quale, all'art. 6 stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;

**VISTO** l'art. 243 c. 2 lettera a) D.Lgs. 267/2000 che dispone, ai soli fini del controllo per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

**DATO ATTO CHE** il Comune non rientra tra gli Enti strutturalmente deficitari non ha l'obbligo del rispetto del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale che comunque vengono coperti per il l'importo del 38,06% (servizio mensa scolastica);

**VISTA** la normativa in tema di incarichi per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti ed in particolare l'art. 46 della L. 06/08/2008, n. 133 (e successive modifiche ed integrazioni), il quale prevede:

- a. al comma 2, che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b. al comma 3, che nel bilancio preventivo degli enti locali sia fissato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione;

**VISTO** l'art. 6 c. 7,8,9,12,13,14,19, e 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), che prevede la riduzione delle spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per studi e consulenze, relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione con riferimento percentuale alle spese sostenute nel 2009;

**VISTO**, altresì, l'art. 6, comma 7 della L. 31/07/2010, n. 122, il quale prevede che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 poi modificata all'80% dell'importo 2013;

**VISTO** l'art. 6, c. 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 che prevede per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 196 del 31/12/2009, incluse le autorità indipendenti, il divieto di effettuare spese di sponsorizzazione;

**RICHIAMATE** le seguenti norme di riferimento per la redazione e la stesura del bilancio di previsione 2019/2021

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;
- il D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013;
- Visti gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;
- Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015
- Legge di stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016
- Decreto legge 244/2016, convertito dalla Legge 19/2017 («Milleproroghe»);
- Decreto legge 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017;
- Decreto legge 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017;
- Decreto Fiscale (DI 148/2017);
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – (Legge di stabilità 2018);
- Disegno di legge di bilancio (in fase di approvazione).

**RICHIAMATO** il DI 50/2017, articolo 21 bis, il quale sancisce che per gli enti locali che approveranno il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge ci sarà una riduzione dei vincoli di spesa.

Sarà possibile, quindi, per gli enti che approveranno il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2018 non avere vincoli rispetto a:

- spese per studi e incarichi di consulenza;
- spese per relazioni pubbliche, convegni pubblicità e di rappresentanza;
- sponsorizzazioni;
- spese per attività di formazione.

**VISTO** il programma triennale per le OO.PP di cui all'art.128 comma 11 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 che ha abrogato la legge n° 109/94, si da atto che le opere inserite nel Bilancio di Previsione superiori ad € 100.000,00, verranno attuate decorsi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse sul sito obbligatorio dei Lavori Pubblici;

**VISTI** gli allegati al bilancio ed in particolare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune ed approvato con proprio atto dalla giunta comunale e dal Consiglio in data odierna;

**RICORDATO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2017 si rinviava all'anno 2018 (Comune inferiore a 5.000 abitanti) l'adozione del principio della contabilità economico patrimoniale (all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011; l'adozione del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 AL D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, l'adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 11/2011;

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

- La DGM n. 136 del 29.12.2018 del programma triennale fabbisogno personale 2019-2021 – rideterminazione dotazione organica e ricognizione annuale;
- La DGM. n. 105 del 16.11.2018 con la quale è stato approvato lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e l'elenco annuale 2019;
- La DGM n. 125 del 29.12.2018 di verifica quantità e qualità aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà e diritto di superficie nell'anno 2019 ai sensi dell' art.172-1° comma lett c)- D.Lgs. 267/2000);
- La DGC n. 126 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Bilancio 2019 – 2021: destinazione proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380”;
- La DGC n. 127 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione canone per concessione aree cimiteriali”;
- La DGM n. 128 del 29.12.2018 di determinazione indennità mensile di funzione del sindaco, degli altri componenti della Giunta comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri per l'anno 2019;
- la DGM n. 130 del 229.-12.2018 di definizione delle tariffe servizi a domanda individuale anno 2019 (mensa scolastica);
- La DGM N. 132 DEL 29.12.2018 relativa all'approvazione della TOSAP e relative tariffe per l'anno 2019;
- La DGC n.133 del 29.12.2018 relativa alla “Determinazione dei diritti di segreteria per l'anno 2019”
- La DGC n. 134 del 29.12.2018 avene ad oggetto “Bilancio 2019/2021 – destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada”;
- La D.G.C. n. 135 del 29.12.2018 relativa all'approvazione del programma biennale degli acquisti e dei servizi;
- La D.G.C. n. 136 del 29.12.2018 relativa alla ricognizione annuale delle eccedenze del personale - revisione dotazione organica – approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2020;

- La D.G.C. n. 137/29.12.2018 di approvazione del DUPS;
- La DGM n. 59 del 18.07.2013 Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – Determinazione tariffe anno 2013 e confermata per il 2019;
- Viste le proprie deliberazioni in data odierna di approvazione delle aliquote TARI, TASI ed IMU per l'anno 2019;

**RILEVATO:**

- che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.06.2018 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che l'atto è divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge;

- che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successivi adeguamenti ed integrazioni (L.265/1999) anche ai sensi della L.266/2005 tenendo conto per ultimo della disposizione dell'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 pur non essendo stato emanato il Decreto del Ministero dell'interno e che gli stessi sono stati determinati con deliberazione della G.C. n. 128 del 29.12.2018;

**PRESO ATTO** che la spesa corrente consolidata relativa al personale, in considerazione del fatto che dal 01.01.2013 il Comune è soggetto ai vincoli del patto di stabilità, deve necessariamente far riferimento alla specifica norma prevista ed in particolar modo si deve tener conto che la stessa si riduce rispetto alla media del triennio 2011/2013;

**RITENUTO** che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati ed in particolare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici predisposti dall'ufficio Tecnico del Comune;

**VISTI** pertanto:

- le tariffe dei servizi comunali e le aliquote dei tributi per l'anno 2019;
- i prospetti del personale e degli oneri di ammortamento dei mutui contratti (pari a zero), aggiornati con i nuovi oneri di competenza per l'esercizio 2019/2021;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021;
- La nota integrativa;
- Il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019;

**DATO ATTO** che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente;

**VISTO** l'art. 174 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 relativo alla Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati;

**VISTI** i risultati della votazione tenutasi per alzata di mano:

presenti e votanti 7 – voti a favore 7,

**UNANIME DELIBERA**

- **Di approvare:**



**1)** il Bilancio annuale di previsione 2019/2021, che presenta il seguente quadro riassuntivo:

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

<b>ENTRATE</b>	<b>CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	4.383.563,91	-	-	-
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>		2.392,42	-	-
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		-	-	-
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	581.629,56	497.100,00	495.100,00	495.100,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.373.497,62	1.302.201,36	1.235.942,88	1.212.466,73
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	828.016,79	798.266,62	798.266,62	798.266,62
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	3.323.649,10	1.260.588,46	2.620.000,00	2.856.612,04
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di</b>	3.681,07	-	-	-
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>6.110.474,14</b>	<b>3.858.156,44</b>	<b>5.149.309,50</b>	<b>5.362.445,39</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	18.078,67	-	-	-
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.777.666,13	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>7.906.218,94</b>	<b>5.626.156,44</b>	<b>6.917.309,50</b>	<b>7.130.445,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>12.289.782,85</b>	<b>5.628.548,86</b>	<b>6.917.309,50</b>	<b>7.130.445,39</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	2.813.805,78			

  

<b>SPESE</b>	<b>CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		-	-	-
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	2.942.976,29	2.326.522,94	2.289.872,04	2.266.395,89
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	4.728.095,46	1.534.025,92	2.859.437,46	3.096.049,50
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	-	-	-	-
<b>Totale spese finali.....</b>	<b>7.671.071,75</b>	<b>3.860.548,86</b>	<b>5.149.309,50</b>	<b>5.362.445,39</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.804.905,32	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>9.475.977,07</b>	<b>5.628.548,86</b>	<b>6.917.309,50</b>	<b>7.130.445,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>9.475.977,07</b>	<b>5.628.548,86</b>	<b>6.917.309,50</b>	<b>7.130.445,39</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019	2020	2021
fondo pluriennale vincolato spese correnti			
entrate TIT. I+II+III (+)	2.597.567,98	2.529.309,50	2.505.833,35
SPESE CORRENTI (-)	2.326.522,94	2.289.872,04	2.266.395,89
DIFFERENZA	271.045,04	239.437,46	239.437,46
QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI (-)			
DIFFERENZA	271.045,04	239.437,46	239.437,46

Dando atto che la differenza sopra riportata è destinata a finanziare spese di investimento con utilizzo di entrate correnti.

2) la Nota integrativa al bilancio 2019/2021;

3) Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione;

4) Delibera G.C. n.138 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione schema Bilancio di Previsione 2019/2021 e approvazione nota integrativa;

5) Programma triennale opere pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019”

- **Di dare atto che** non sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali, avvisati del deposito del provvedimento in questione, emendamenti al documento contabile approvato con il presente atto;
- **Di dare atto** che la spesa del personale, si mantiene al di sotto delle spese della media triennale anche considerando la proiezione delle spese necessarie per il pagamento per l'intero esercizio dello staff del sindaco ex art. 90 del TUEL e dell'attivazione di due tirocini formativi;
- **Di disporre** che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia pubblicata sul sito web dell'ente per la durata stabilita dalla legge;
- **Di impegnare** il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2019/2021 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra di bilancio 2019/2021, le variazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore per l'anno 2019, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'amministrazione.

